

ritenuto, pertanto, che le spese complessive del nucleo familiare ammontano a complessivi € 2.885 e che, dunque, il ricorrente potrà destinare l'importo mensile residuo della propria retribuzione sottratta la metà delle spese necessarie per il sostentamento proprio e della sua famiglia (€ 1.442,50), considerata la contribuzione in pari misura della moglie;

osservato che non si ravvisano allo stato atti in frode ai creditori compiuti nell'ultimo quinquennio;

osservato che la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della ricorrente;

rilevato che è stata depositata relazione particolareggiata da parte di due professionisti con funzioni di OCC che, come richiesto dalla legge, comprende: a) l'indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'esame del patrimonio del debitore persona fisica; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la cessione del quinto costituisca cessione di un credito futuro ai fini dell'estinzione del debito e che non sia causa di prelazione a mente dell'art. 2741 c.c.

P.Q.M.

Visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies l. n. 3/2012

DICHIARA APERTA

La procedura di liquidazione dei beni di Alberto Pomponi e, per l'effetto,

- a) Nomina liquidatore il dott. Gianluca Tartaro affinché svolga i compiti previsti dagli artt. 14 sexies ss. l. n. 3/2012;
- b) Dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisitati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) Dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito di questo Tribunale con l'oscuramento di tutti i dati sensibili e dei nominativi dei soggetti terzi, a cura della cancelleria;
- d) Ordina, poiché il patrimonio del debitore comprende beni immobili, la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) Fissa i limiti di cui all'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. n. 3/2012 in € 1.442,50 mensili e dichiara esclusi dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter co. 6 della l. n. 3/2012, oltre la autovettura targata [REDACTED], ed il mobilio dell'abitazione;

f) Dispone che il liquidatore relazioni al Giudice ogni sei mesi sull'attività svolta
Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Tivoli, 2.3.2021

Il Giudice
dott.ssa Anna Multari

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione Fallimentare
RICORSO
ex art 14 ter e s.s. lege n. 3/12

NELL'INTERESSE: del Sig. **Alberto Pomponi**, nato a Roma (RM), il 15.11.1968, CF: PMPLRT68S15H501V, e residente in Tivoli (RM), via di Villa Braschi n. 12, elettivamente domiciliato in Roma alla via Guido D' Arezzo n. 16 presso e nello studio dell'Avvocato Maria Giovanna Ioppolo (CF PPLMGV87D62F537W) iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, indirizzo e-mail: g.ioppolo@nomoslex.it - indirizzo pec: mariagiovannaioppolo@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e lo difende, giusta delega in calce al presente atto

Ricorrente

PREMESSO CHE:

- il Ricorrente ha, conformemente al dettato normativo di cui all'art. 15 l. n. 3/2012, presentato istanza per la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa, unitamente alla moglie sig.ra Barbara Gorga;
- l'OCC Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli - iscritto al n. 25 del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia -, all'esito di tale domanda, ha nominato quali Gestore della Crisi il dott. Mauro Repele ed il dott. Gianluca Tartaro, iscritti al suddetto Ordine ed Organismo, che hanno accettato l'incarico conferito;
- sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, l. n. 3/12, essendo il Ricorrente persona fisica e pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- sussiste, altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) l.n. 3/12, in quanto la stessa parte Ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa

quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;

- in ogni caso, l'art. 14 ter, comma 1, l. n. 3/12 prevede espressamente che "In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni";
- il Ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;
- successivamente alla nomina del suddetto professionista, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni.
- la scrivente difesa ha, quindi, richiesto all'Organismo di composizione della Crisi dell'ODCEC di Tivoli l'intervento dei nominati professionisti perché provvedessero, se ritenuto, alla redazione della relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 l. n. 3/12;
- i professionisti nominati dall'Organismo, Dott. Repele e Dott. Tartaro hanno, pertanto, provveduto a detta redazione.

Tutto ciò premesso l'istante, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

DEPOSITA

a norma dell'art. 14-ter l. n. 3/2012, domanda di liquidazione dei beni, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione.

I. Premessa: storia del Ricorrente

Il Ricorrente, in data 08.10.1994, ha contratto matrimonio, in regime di comunione legale dei beni, con la sig.ra Barbara Gorga. Dalla loro unione sono nate due figlie: ■■■■■, nata il 07.08.1999, e ■■■■■, nata il 08.10.2004.

Ad oggi, il Ricorrente risiede, unitamente alla sua famiglia, presso un immobile in locazione, sito in Tivoli (RM), via di Villa Braschi n. 12.

Il Ricorrente è impiegato quale infermiere presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la moglie del Ricorrente è impiegata quale infermiere presso l'Ospedale San Giovanni Calabita Fatebenefratelli di Roma, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I problemi di sovraindebitamento della famiglia nascono ancor prima del matrimonio tra il Ricorrente e la moglie. Infatti, in data 24.09.1991, avvalendosi dell'intermediazione di un agente finanziario, i coniugi hanno sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, sito in Castel Madama (RM), Strada degli Acquari n. 24 (l' "Immobile"), per un corrispettivo pari a 115.000.000 (cento quindici milioni) delle vecchie Lire, versando, in data 03.10.1991, una caparra di 17.500.000 (diciassette milioni e cinquecentomila) delle vecchie Lire. Purtroppo, l'intermediario al quale si erano rivolti non è riuscito a far ottenere ai coniugi le delibera e l'erogazione da parte di un istituto di credito del mutuo necessario per sostenere il fabbisogno finanziario legato all'acquisto dell'Immobile. Conseguentemente, costretti a posticipare la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita dell'Immobile, i coniugi hanno firmato un nuovo contratto preliminare, dovendo però accettare un prezzo di acquisto più alto, pari a 150.000.000 (centocinquanta milioni) delle vecchie Lire.

Per sostenere il pagamento di detto prezzo, i coniugi: (i) hanno sottoscritto un mutuo pari a 85.000.000 del vecchio conio; (ii) hanno rilasciato cambiali per un valore complessivo pari a 30.000.000 delle vecchie lire (titoli di credito garantiti da ipoteca immobiliare); e (iii) hanno rilasciato assegni per 35.000.0000 delle vecchie Lire, titoli di credito

di gestione, oneri tributari e contributivi che, a causa del cumulo di reddito con il lavoro dipendente, hanno contribuito ad aggravare la situazione economica dei coniugi.

Sempre al fine di migliorare la situazione economica della famiglia, il Ricorrente ha costituito, nel 2004, una società in accomandita semplice per la gestione di un negozio di informatica. L'attività è, tuttavia, cessata dopo due anni.

Nel 2006, il Ricorrente ha sottoscritto un prestito per consolidamento debiti con "██████████" (ora "██████████" ██████████), attualmente in essere e con rate insolute. Il creditore ha avviato, pertanto, una procedura esecutiva sull'immobile che pende dinanzi il Tribunale di Tivoli (R.G.E. n. 354/2018) e, nel corso della quale, il curatore ha provveduto, da ultimo, a depositare una integrazione della perizia, su richiesta del giudice delegato.

II. *Situazione patrimoniale del Ricorrente*

Il patrimonio del Ricorrente risulta attualmente composto da:

- Bene immobile costituito da: unità abitativa, posseduta in qualità di proprietario per 50/100 della piena proprietà, sita nel Comune di Castel Madama (RM), via di Monitola snc, distinta in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 94, subalterno 2 e subalterno 3 (graffati), categoria A3, classe U, consistenza 5,5 vani, rendita catastale € 426,08.

Si precisa che il valore complessivo di tale immobile è stato stimato pari ad Euro 22.000,00, con perizia dell'Arch. Ida Ciamarone, nominata C.T.U. nella procedura esecutiva immobiliare attualmente in corso ed iscritta al n. 354/2018 R.G.E. del Tribunale Ordinario di Tivoli (G.E. Dott. V. Medaglia), a seguito di pignoramento promosso da Banca Ifis S.p.A. (creditore di rango ipotecario in forza di mutuo fondiario erogato), per l'importo complessivamente dovuto in solido con la moglie di Euro 17.495,74. La quota di proprietà dell'istante può quindi stimarsi pari al 50% di tale valore, pari ad Euro 11.000,00.

- Beni mobili costituiti da:

- a) autovettura, sottoposta a fermo amministrativo, targa [REDACTED] mod. Hyundai Getz immatricolata il 27/09/2006: valore pari a zero stante la risalente data di immatricolazione e che pertanto si richiede di escludere dalla massa attiva liquidabile, anche perché necessaria alle esigenze di trasporto personale e familiare dell'istante;
- b) mobilio presso l'abitazione principale, che, essendo di modesto valore ed al servizio delle esigenze familiari, si richiede parimenti di voler escludere dai beni liquidabili nel corso della presente procedura;
- c) reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo uno stipendio netto mensile di circa euro 1.800,00, al lordo della trattenuta del finanziamento contro cessione del quinto in essere con la [REDACTED], per Euro 315,00 mensili, nonché della trattenuta derivante dal Piccolo Prestito INPS, per Euro 154,08 mensili - trattenute di cui, con il decreto di apertura della liquidazione, si richiede venga disposta la relativa cessazione;
- d) modesti saldi di due conti correnti bancari, la cui consistenza chiaramente varia in funzione delle spese familiari mensilmente sostenute e quindi non utilmente impiegabili nell'ambito del presente Piano.

La procedura potrà, quindi, essere utilmente alimentata dalla liquidazione del bene immobile di proprietà del Ricorrente, nonché dalla messa a disposizione delle disponibilità finanziarie rinvenienti dalla futura remunerazione mensile: trattasi in particolare delle quote di reddito nette mensili del Ricorrente disponibili ed eccedenti quanto necessario al sostentamento suo e alla contribuzione alle spese familiari, per la durata temporale di 4 anni dalla data di ammissione alla procedura della crisi oggetto della presente istanza.

A titolo di prognostico, nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di confermare l'importo stimato per le spese di sostentamento familiari del Ricorrente, come da elenco allegato quantificate in complessivi Euro 3.135,00, che vengono sostenute congiuntamente alla moglie - sicché la quota attribuibile a ciascuno è pari ad Euro 1.567,50 -, si può pertanto

prevedere che, previa revoca della trattenuta relative al piccolo prestito INPS e alla cessione del quinto attualmente in corso, la procedura di liquidazione verrebbe così finanziata anche con l'apporto da parte dell'istante della somma prevista di circa Euro 232,50 mensili per n. 48 mensilità, e così creando un attivo pari ad Euro 11.160,00, cui andrà ad aggiungersi l'importo pari al quinto delle tredicesime mensilità che verranno percepite nel corso della procedura.

Si precisa che tale prognosi si discosta dalla previsione riportata nella relazione particolareggiata, ove si ipotizza un apporto di Euro 600,00 mensili, calcolato tuttavia non sull'importo mediamente percepito quale netto in busta paga mensile ma su reddito mensile ottenuto dividendo per dodici la media dei redditi annuali netti percepiti negli ultimi sei periodi d'imposta.

Trattandosi di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione della procedura.

III. Situazione debitoria

Come meglio dettagliato nell'elenco in allegato, l'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa **Euro 103.626,50**, oltre alle spese prededucibili dei professionisti che hanno seguito la presente procedura pari ad **Euro 8.050,58** - con riguardo a queste ultime si precisa che, come previsto dall'art. 13, comma 4-*bis*, legge 3/2012, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

IV. Sulla cessazione della trattenuta contro cessione del quinto

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che, secondo anche la consolidata giurisprudenza in tema di cessioni del quinto, la cosiddetta "cessione del quinto" altro

non è che un mutuo chirografario di lavoratori subordinati e pensionati il cui rimborso avviene tramite il versamento di una quota degli emolumenti mensili del datore di lavoro/ente previdenziale direttamente all'istituto creditizio e in quanto tale deve essere soddisfatto secondo l'ordine di ripartizione proposto, in virtù del principio della *par condicio creditorum*.

Con questo strumento di finanziamento il cedente non intende privarsi della titolarità del credito ma vuole meramente legittimare il cessionario alla riscossione del credito stesso, conferendo mandato al terzo ceduto (datore di lavoro/ente previdenziale) a prelevare mensilmente dai propri emolumenti una somma equivalente alla rata oggetto di cessione ed a versare tale somma alla mutuante, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito.

Si tratta, pertanto, di una delegazione a riscuotere piuttosto che di una cessione del credito come, invece, previsto nei contratti che gli istituti creditizi fanno sottoscrivere ai propri clienti.

Secondo quanto ormai ritenuto pacifico in giurisprudenza, inoltre, in ogni caso detti finanziamenti non sono in alcun modo privilegiati, in quanto si limitano ad attuare una garanzia atipica senza alcuna costituzione di privilegio, atteso che l'individuazione delle cause di prelazione è tassativamente operata dalla legge e non vi sono disposizioni che li consideri come causa produttiva di privilegio (cfr. Cass. Civ. 30 maggio 1960 n. 1398).

Inoltre, dalla lettura delle recenti pronunce in materia, nonché della recente dottrina, pare essere ritenuto come pacifico il principio secondo il quale alla Procedura di Composizione della Crisi sono ammissibili anche i crediti garantiti dalla cessione del quinto della retribuzione/pensione (cfr. decreto di omologa di un Piano del Consumatore del 15 febbraio 2017, pubblicato il 20 febbraio 2017, con il quale il Tribunale di Livorno si è allineato ai precedenti di Torino, Siracusa e Pistoia, ribadendo l'ammissibilità del principio).

Il Tribunale di Livorno, infatti, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sezione III, 17 gennaio 2012 n. 551 e Cass. Civ. 31

maggio 2005 n. 17590) ha affermato che *"...il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro che, quindi, sorge solo al momento in cui viene maturato il diritto di percepire il relativo rateo mensile"* e che, *"ritenere il contratto di cessione del quinto dello stipendio/pensione opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10, comma 2, lett. C). Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (ed, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti"*.

La cessione del quinto della retribuzione/pensione viene assimilata, dunque, dal punto di vista delle modalità attuative dell'obbligo di restituzione, ai contratti di cessione di crediti futuri, che dispiegano un'efficacia meramente obbligatoria sino a quando il credito non viene ad effettiva esistenza, con la conseguenza che i crediti futuri restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili alla procedura di sovraindebitamento che sospende l'efficacia dell'avvenuta cessione, con effetto risolutivo al momento dell'omologa del Piano medesimo (cfr. decreto del Tribunale di Rimini del 9 luglio 2019), al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti, secondo le norme di legge.

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, inoltre, altro non è che una procedura concorsuale, con la conseguenza che ad essa si applicherebbero per analogia le norme previste dalla normativa sul concordato preventivo e sul fallimento, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 169 *bis* L.F. A ciò si aggiunga, altresì, la circostanza che la normativa stessa del sovraindebitamento, quando parla dei crediti che non possono essere falcidiati, non ricomprende quelli derivanti da cessione di quote di stipendio/pensione (in punto cfr. Tribunale di Pistoia 23 febbraio 2015; Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Rosa Servarolo, 27 dicembre 2013).

D'altronde, diversamente ritenendosi, si andrebbe contro la *ratio* dell'istituto introdotto dalla l. 3/2012, in quanto "se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi dovrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Di conseguenza, la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari" - cfr. Sentenza del Trib. di Grosseto del 9.05.2017; d'altronde, anche l'art. 2918 cod. civ., richiamato nel decreto a supporto dell'orientamento assunto, appare palesemente non conferente al caso di specie, in quanto volto a disciplinare semmai "le cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti", e non i finanziamenti contro cessione del quinto.

Si evidenzia, altresì, come la volontà del Legislatore sia chiara in tal senso, ovvero prevedere lo stralcio delle cessioni del quinto. Infatti, ciò ben si può evincere dalla circostanza che, nel riformare la disciplina in materia, il d.lgs. 14/2019 c.d. Codice della Crisi, ha previsto espressamente all'art. 67 "Procedura di ristrutturazione dei debiti", al comma 3, "La proposta può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio [...]", e ciò anche allo scopo di dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era venuto a creare in materia.

V. Attendibilità del piano di composizione della crisi

L'attendibilità dei dati del Ricorrente è confermata nell'allegata relazione particolareggiata redatta dai dott. Mauro Repele ed il dott. Gianluca Tartaro che, ex art. 14-ter, l. n. 3/2012, riporta in particolare i seguenti aspetti (rispetto ai quali è qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta):

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

- cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- d. disporre, altresì, la cessazione di tutte le trattenute in essere sullo stipendio del debitore, in particolare relativamente al finanziamento contro cessione del quinto e al Piccolo Prestito INPS;
 - e. stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
 - f. ordini la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati;
 - g. ordini, infine, la consegna degli altri beni mobili e/o mobili registrati.

Si allegano:

1. Relazione particolareggiata OCC, dott. Mauro Repele e dott. Gianluca Tartaro.
2. Autocertificazione di stato di famiglia.
3. Elenco spese necessarie al sostentamento del Ricorrente.
4. Dichiarazione redditi del Ricorrente relativa agli ultimi tre anni.
5. Inventario dei beni immobili e mobili, recante indicazioni sul possesso degli stessi.
6. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute.
7. Autodichiarazione del Ricorrente sull'insussistenza di atti dispositivi.
8. Autodichiarazione di non aver compiuto atti in frode alla legge.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma, li 10.12.2020

Avv. Maria Giovanna Ioppolo
